




# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA



PREFETTURA DI MILANO

REGISTRO IN DATA GIORNO  
E PUNTO QUESTO UFFICIO

N° 04515

Serie 1/B 9871.250  
Foglio Lire

Handwritten notes and signatures: DIRETTORE UFFICIO, Ufficiale tutti, Cassiere, Rapiscardi, etc.

## Contratto di locazione

L'anno millenovecentonovanta addì 14

del mese di dicembre nei locali della Prefettura di MILANO

davanti a me rogante Consigliere Delegato alla stipulazione dei contratti dott. VITTORIO GIORDANO

sono presenti il Sig. dott. DOMENICO LERRO

nella sua qualità di Vice Prefetto Vicario

per il Prefetto di MILANO all'uopo delegato dal Ministero dell'Interno,

ed il Sig. DE GIOVANNI ROBERTO nato a Motta Visconti il 24/6/1950, Sindaco pro-tempore del Comune di Motta Visconti.

proprietario di uno stabile posto in MOTTA VISCONTI

Via UGO LA MALFA N. 7 che quest'ultimo dichiara di dare in locazione al Ministe-

ro dell'Interno per uso di Caserma di CARABINIERI

alle condizioni sottosegnate.

Si premette che:

— lo stabile in parola è costituito da vani n. 23 ed accessori n. 31

— con nota n. 600/AFP. 10590.49.29.7/6656 del 8/4/1988 il Ministero dell'Interno (Dipartimento della P.S.) ha autorizzato la presente stipulazione a norma di legge;

— circa il canone annuo di affitto ha espresso parere di congruità l'Ufficio Tecnico Erariale di MILANO con lettera N. 1/20267/87 del 30/1/1988

**Art. 1**

I locali di cui sopra sono destinati ad uso Caserma di CARABINIERI

**Art. 2**

La durata del contratto rimane stabilita in anni ~~6~~ 9 (NOME), con decorrenza dalla data di occupazione dei locali che risulta dal verbale di consistenza di cui al successivo art. 5

**Art. 3**

L'annuo canone di pigione rimane stabilito in lire (cifre e lettere) 54.900.000  
(cinquantaquattromilioninovecentomila)  
pagabili a rate semestrali posticipate.

**Art. 4**

È in facoltà del Ministero dell'Interno rescindere il contratto in qualunque epoca quando, per legittime circostanze, la caserma debba essere trasferita altrove. Al proprietario, in tal caso, verrà corrisposto un semestre di pigione a partire dalla data di preavviso. In caso di soppressione, invece, competerà al medesimo il semestre di pigione in corso.

**Art. 5**

All'atto della occupazione dello stabile, <sup>è stato</sup> ~~è stato~~ redatto, con l'intervento di un rappresentante dell'U.T.E., un verbale di consistenza, descrittivo dei locali e degli impianti esistenti, firmato dalle due parti contraenti.

Per quanto riguarda la manutenzione, si fa riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1590 c.c., l'Amministrazione sarà tenuta ad eseguire a proprie spese le riparazioni di cui dovesse abbisognare lo stabile al momento della cessazione della detenzione, riferibili all'acquartieramento del Reparto di Polizia nell'immobile. A tal uopo, gli eventuali danni dovranno constare dal verbale di riconsegna redatto dal rappresentante dell'U.T.E. in contraddittorio con la proprietà ed il Comandante della Caserma.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione conduttrice del ristoro dei danni medesimi mediante la corresponsione dell'equivalente pecuniario.

**Art. 6**

È a carico del locatore il premio di assicurazione contro gli incendi, senza che lo stesso, in caso di sinistro, possa accampare alcun diritto dall'Amministrazione locataria.

La fornitura dell'acqua potabile è a carico del conduttore. Spettano al locatore gli oneri per il funzionamento dei relativi impianti, come pompe ed autoclavi, nonché le spese per le riparazioni degli stessi.

Il locatore si obbliga, altresì, a dotare i locali di impianto elettrico ed a provvedere alla sua manutenzione; faranno, invece, carico al conduttore sia i corrispettivi per i Kw/h consumati che le piccole riparazioni (sostituzioni di lampade, interruttori, ecc.).

Il locatore è inoltre obbligato a fornire e mantenere in efficienza i mezzi di riscaldamento dell'immobile; il costo del relativo servizio — costituito dal costo del combustibile o dell'energia — farà invece carico al conduttore, cui spetteranno anche le piccole riparazioni.

Gli stessi criteri di ripartizione delle spese valgono, in linea di massima, nel caso in cui l'immobile sia previsto di impianto per il condizionamento dell'aria.

#### Art. 7

Il locatore concede fin d'ora il suo consenso per l'allacciamento alla rete stradale degli impianti del gas e della luce elettrica e per la rimozione al termine della locazione di tutti gli apparecchi di illuminazione, di riscaldamento e di confezione delle vivande eventualmente installati a spese dell'Amministrazione locataria.

#### Art. 8

Non adempiendo il locatore agli oneri a suo carico, l'Amministrazione locataria può provvedervi di ufficio, previa diffida da parte della competente Prefettura, e trattenere l'importo della spesa che incontrerà sui canoni futuri, salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni.

#### Art. 9

Le parti espressamente convengono che, in caso di controversia, anche se inerente al pagamento dei canoni di fitto, prima di poter adire l'Autorità Giudiziaria, dovrà inderogabilmente esperirsi un tentativo di conciliazione presso la Prefettura, del quale sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

#### Art. 10

Per quanto non è previsto nel presente contratto, le parti si riferiscono alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

#### Art. 11

Le spese del presente contratto sono a carico del locatore ai sensi dell'art. 55 comma 6 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 così confermato dall'art. 2 ter della Legge 23 dicembre 1978 n. 841 ed ai sensi della Legge 27 dicembre 1975 n. 790.

#### Art. 12

Il presente contratto nei confronti dell'Amministrazione locataria e nel suo esclusivo interesse non è impegnativo fino a che non sarà approvato e reso esecutivo a norma di legge.

#### Art. 13

Per ogni effetto di legge i contraenti eleggono domicilio come appresso:

il proprietario ..... presso il Comune di Motta Visconti .....

l'Amministrazione, presso la Prefettura di ..... MILANO .....

Con richiamo all'art. 4 del presente atto si precisa che l'Amministrazione si riserva dal contratto la facoltà di recedere in qualsiasi momento anche in caso di costruzione o di acquisto di edificio da parte dello Stato per l'uso specifico nonchè in caso di ristrutturazione di immobili di proprietà statale.

Il presente contratto sarà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni di sei anni in sei anni qualora la parte proprietaria non formuli disdetta almeno dodici mesi prima di ciascuna scadenza.


.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., addì .....

IL PROPRIETARIO  
Il Sig. Sindaco di Motta Visconti  
(ROBERTO DE GIOVANNI)  
*De Fiora Robert*

p. IL PREFETTO  
IL VICE PREFETTO  
(dr. D. LERRO)  
*[Signature]*

IL FUNZIONARIO DELEGATO AI CONTRATTI  
Dott. VITTORIO GIORDANO  
*[Signature]*



Registrato all'Ufficio del Registro di .....